



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL "FONDO DI SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA" ISTITUITO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA IN FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI

**** ** ***

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa,

RICHIAMATA

la propria delibera del 20 dicembre 2024 con cui veniva istituito un "Fondo di Solidarietà e Assistenza" in favore degli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pisa per sopperire al disagio economico transitorio, derivante da situazioni non prevedibili, di chi versa in stato di bisogno;

visto

l'art. 29 co. 1 lett. b) Legge 31.12.2012, n. 247, emana il seguente

REGOLAMENTO

1. Costituzione del Fondo di Solidarietà e Assistenza

1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, a far data dalla richiamata delibera e con decorrenza dal luglio dell'anno 2025, istituisce in favore degli Avvocati iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Pisa, un "*Fondo di Solidarietà e Assistenza*" destinato a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie degli iscritti che versino in gravi difficoltà economiche e, comunque, in stato di bisogno, attraverso l'erogazione di un contributo economico a titolo di atto di liberalità.

1.2 Detto Fondo viene costituito attingendo alle riserve di liquidità dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

1.3 Nell'ipotesi in cui, al 31 dicembre di ogni anno, le erogazioni risultino essere state pari o inferiori alla dotazione del Fondo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, compatibilmente con le esigenze di bilancio e delle proprie disponibilità economiche, provvederà con apposita delibera a devolvere al Fondo stesso l'importo necessario a ripristinare la sua dotazione iniziale al netto delle contribuzioni di cui al punto 1.2.

1.4 Nel caso in cui la dotazione del fondo non venga intaccato per un anno, l'anno successivo non sarà devoluto alcun importo.

1.5 L'entità di tale Fondo potrà essere aumentata da contribuzioni volontarie e/o



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

donazioni da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pisa e/o di soggetti terzi, mediante bonifico bancario sul c/c Iban IT 67 Y 05232 14002 000030120596 con la causale "donazione Fondo di Solidarietà e Assistenza Ordine degli Avvocati di Pisa", nonché, ricorrendone le condizioni di bilancio, da speciali e straordinarie elargizioni disposte dal Consiglio

1.6 Le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno, ossia di soggetti non in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità, anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti, fermo restando quanto previsto nel successivo punto 1.7, a condizione, di regola, che il reddito personale imponibile dell'istante ai fini IRPEF sia pari o inferiore al 150% (centocinquanta per cento) del reddito previsto dall'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115 del 2002), e che l'istante non risulti proprietario di un patrimonio immobiliare libero e disponibile.

1.7 Il contributo sarà deliberato e concesso tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente, del suo carico familiare e della situazione di salute dell'istante e dei suoi familiari conviventi. Il contributo potrà essere deliberato e concesso anche nella forma di anticipazione sull'eventuale successivo contributo che possa erogato al beneficiario dalla Cassa Forense, nel qual caso il relativo ammontare sarà recuperato, senza interessi, sull'importo erogato dalla Cassa Forense, fermo restando che non sarà richiesta al beneficiario stesso alcuna restituzione nel caso di mancata erogazione del contributo da parte della Cassa Forense.

1.8 L'iscritto che abbia ricevuto il contributo ai sensi del presente regolamento non potrà avanzare una nuova e diversa richiesta di assistenza prima del decorso di un quinquennio dalla prima erogazione.

2. Contributi previsti dal Fondo di Solidarietà e Assistenza

2.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, fino ad esaurimento delle disponibilità economiche del Fondo come sopra determinate, delibererà l'erogazione di un contributo a titolo di atto di liberalità, in favore di ciascun iscritto che ne farà richiesta e dimostrerà di possedere i requisiti come di seguito previsti, pari ad una somma ricompresa fra euro 500,00 (euro cinquecento,00) ed euro 5.000,00 (euro cinquemila,00), previa compensazione dell'importo deliberato con le somme a



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

qualsiasi titolo eventualmente dovute dal beneficiario in favore del Consiglio dell'Ordine alla data della delibera del contributo.

3. Domande per l'accesso al Fondo di Solidarietà e Assistenza.

3.1 A decorrere dal luglio dell'anno 2025, qualunque Avvocato iscritto negli albi e negli elenchi tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Pisa che vi abbia interesse, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, potrà depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa domanda scritta in carta libera con cui rivolge istanza per ottenere l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di Solidarietà e Assistenza previsto dal seguente regolamento. Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno essere depositate in originale e non è ammessa altra forma alternativa di deposito.

3.2 La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- ◆ l'indicazione da parte del soggetto istante dei dati anagrafici, del codice fiscale, del domicilio professionale, dell'indirizzo PEC;
- ◆ l'indicazione degli eventuali componenti il nucleo familiare dell'istante, ivi compresi i conviventi *more uxorio*, con indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale di ciascun componente il nucleo familiare;
- ◆ copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni antecedenti la domanda dell'istante;
- ◆ una dichiarazione ex arte 46 - 47 D.p.r. 445/2000 comprovante la titolarità anche pro quota di diritti reali; l'entità media di depositi bancari degli ultimi due anni, e il controvalore di strumenti finanziari e assicurativi nella disponibilità del soggetto istante alla data di presentazione della domanda; l'entità dei compensi percepiti dal soggetto istante e derivanti dalla propria attività professionale di avvocato a far data dai dodici mesi presenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
- ◆ indicazione specifica dei gravi motivi (professionali e/o personali e/o familiari) derivanti da situazioni non prevedibili, per i quali l'istante verserebbe in stato di



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

grave difficoltà economica e/o stato di bisogno, comprovata da idonea documentazione; nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio devono essere, altresì, allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione relativa alle spese sostenute;

- ◆ una dichiarazione ex artt. 46 47 D.p.r. 445/2000 con cui l'istante attesta di aver o meno già percepito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e/o da Cassaforense altre erogazioni di contributi a titolo di atto di liberalità;
- ◆ Fotocopia non autentica di un documento di identità del soggetto istante.

4. Definizione di stato di grave difficoltà economica

4.1 Ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, per "stato di grave difficoltà economica" si intende la situazione in cui l'istante, per cause a lui non imputabili non sia in grado di far fronte alle esigenze primarie dell'attività professionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pagamento tasse professionali per la permanenza in albi ed elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine, pagamento canoni di locazione e/o rate mutuo ipotecario e/o utenze relative ai locali ove esercita la propria attività professionale, pagamento canoni locazione finanziaria relativi a beni strumentali alla propria attività.

5. Istruttoria e decisione.

5.1 Il Consiglio dell'Ordine, con riferimento a ciascuna domanda depositata, delegherà uno fra i suoi componenti per un esame preliminare dell'istanza e il compimento di eventuale attività istruttoria che potrà sostanziarsi nella richiesta di integrazione di documentazione presso l'interessato e/o nella sua audizione. Dell'eventuale audizione dovrà essere redatto sommario processo verbale.

5.2 Entro i 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della domanda, il Consiglio dell'Ordine, previa relazione del Consigliere istruttore delegato, provvederà a deliberare in merito all'istanza pervenuta, fatta eccezione per quelle eventuali istanze che richiedano un'istruttoria complessa e per le quali, su proposta del Consigliere istruttore, il Consiglio dell'Ordine potrà prorogare di ulteriori 30 (trenta) giorni il termine per la decisione.

5.3 Ai fini dell'emananda delibera il Consiglio dell'Ordine, basandosi sulla domanda presentata e sulla documentazione posta a corredo della stessa, nonché sulla scorta



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

degli esiti dell'istruttoria eventualmente compiuta, è libero di valutare, nella sua discrezionalità, se dichiarare inammissibile, rigettare o, viceversa, accogliere l'istanza, determinando in questo ultimo caso l'entità del contributo nei limiti sopra indicati all'art.2.

5.4 Nel caso di presentazione di più domande di accesso al contributo che siano tutte meritevoli di accoglimento, nell'eventualità in cui la somma in dotazione al Fondo non sia sufficiente a consentire l'erogazione del contributo in favore di tutti i soggetti istanti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati seguirà il criterio cronologico di presentazione della domanda.